



Titolo

Giudizio e responsabilità disciplinare - Procura federale - avviso della conclusione delle indagini – art. 123 CGS - comunicazione – effettiva conoscenza del destinatario – necessità

Descrizione

Anche nella giustizia sportiva così come nella giustizia ordinaria la difesa in giudizio e il contraddittorio costituiscono dei capisaldi inviolabili a tutela degli interessi delle parti del processo. Le parti infatti devono essere messe in grado di interloquire in posizione di assoluta parità con la possibilità di influire concretamente sullo svolgimento e sull'esito del processo contribuendo alla formazione del convincimento del giudice. La norma ritenuta applicabile dalla Procura Federale ai fini delle comunicazioni al reclamante è l'articolo 38, comma 8, lett. b), del codice abrogato che prevede, per le persone fisiche, la comunicazione presso la sede della società di appartenenza al momento dell'instaurazione del procedimento. La norma prevede espressamente in apposito capoverso che: *“La società ha l'obbligo di consegnare la comunicazione al tesserato”*. La previsione evidenzia che il codice non si è limitato a un criterio di astratta o legale conoscibilità della comunicazione, ma ha inteso perseguire il criterio della effettiva conoscenza da parte del tesserato al fine di rendere completa la salvaguardia del suo diritto di difesa e la sua possibilità di contraddittorio. Il procedimento di comunicazione configurato dalla disposizione sopra richiamata pertanto non può ritenersi esaurito con il generico invio del documento presso la società di appartenenza ma richiede una ulteriore e documentabile attività procedimentale a carico della stessa società che ha l'obbligo di consegna della comunicazione al tesserato e ancor prima della stessa Procura Federale che ha l'onere di intimare alla società il rispetto del dovere di consegna.

Stagione Sportiva

2019-2020

Numero

n. 10/CFA/2019-2020/A

Presidente

Mazzoni

Relatore

Capuzzi

Riferimenti normativi

art. 123 CGS; art. 38, comma 8, lett. b), CGS previgente, ora art. 53 CGS

Provvedimenti

Corte Federale d'appello

Sez III - DECISIONE N. 0010/CFA del 15 ottobre 2019 – (SIG. GIORGIO DOMENICO) n. 33/2019 – 2020 Registro Reclami